

COMUNE DI CASARGO

PROVINCIA DI LECCO

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Registro delle deliberazioni

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.) ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Risultano:

Componente	Referenza	Presente/Assente
SCARPA PINA	SINDACO	Presente
PASQUINI ALFREDO	CONSIGLIERE	Presente
BALBIANI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
MERLO TAMARA	CONSIGLIERE	Presente
MEDINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
RUSCONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
PENSOTTI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
PASQUINI BORTOLO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
SCANDROGLIO RENATO	CONSIGLIERE	Assente
PIELI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente
STELLA FABIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 8

Totale assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. ANDREA BONGINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco SCARPA PINA e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (...) le aliquote della Ta.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- l'art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale *"L'aliquota di base della Ta.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;

Richiamata la propria deliberazione n. 27 in data 21 luglio 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Vista la bozza di bilancio di previsione 2016, in approvazione da parte del Consiglio comunale in data odierna, nella quale viene garantita la copertura della spese per servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla Ta.S.I.;

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione all'I.M.U. e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre la Ta.S.I., non necessaria al fine di garantire la copertura delle spese per servizi indivisibili, come rilevato al punto precedente;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000."*;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,

a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo il quale *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile dell’Area Tributi e dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

All’unanimità,

DELIBERA

1) di confermare, per l’annualità 2016, l’aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) pari a ZERO, per tutte le tipologie di immobili;

2) di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all’invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Con successiva apposita votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.) ANNO 2016.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, comma 1, del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000)

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 20-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 6 POLIZIA LOCALE – MESSI –
COMMERCIO - TRIBUTI
F.TO SCARPA PINA

Numero attribuito alla deliberazione adottata 12 del 20-05-2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI
(T.A.S.I.) ANNO 2016.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49, comma 1, del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000)

Visto con parere: FAVOREVOLE

Lì, 20-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO SCARPA PINA

Numero attribuito alla deliberazione adottata 12 del 20-05-2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO SCARPA PINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANDREA BONGINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo N.267/2000, il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **30 maggio 2016** e che vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.

Casargo, li **30 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANDREA BONGINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2016

- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000;
() perché decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANDREA BONGINI

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Casargo, li **30 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA BONGINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo N.39/1993.